

Allegato parte integrante

Testo unico trasporto scolastico

SERVIZI DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEGLI UTENTI DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI

A) AMMISSIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO

Sono ammessi al servizio di trasporto alunni effettuato con mezzi di linea o speciali a seguito di valutazione annuale sul possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina:

1. gli alunni residenti o aventi la dimora abituale nella provincia di Trento frequentanti le scuole d'infanzia provinciali ed equiparate e le scuole a carattere statale primaria e secondaria di primo grado;
2. su specifica richiesta che verrà esaminata dal Servizio Trasporti pubblici, in assenza di servizi pubblici di linea e verificata con il vettore la disponibilità dei posti sul mezzo che già effettua il servizio di trasporto per gli alunni, è consentito l'utilizzo del mezzo da parte degli alunni frequentanti gli Istituti Superiori, purché tale ammissione non comporti variazione del tragitto e degli orari di effettuazione. A tali alunni è applicabile, qualora non siano già in possesso del titolo di viaggio per studenti, la tariffa per il trasporto studenti senza libera circolazione .

E' consentita la facoltà di deroga a quanto precedentemente stabilito, d'intesa con le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione, nel caso di:

1. alunni residenti o aventi la dimora abituale nella provincia di Trento frequentanti le scuole d'infanzia e le scuole primaria e secondaria di primo grado aventi sede nei Comuni limitrofi al territorio provinciale.
2. alunni residenti o aventi la dimora abituale nei Comuni limitrofi al territorio provinciale frequentanti le scuole della provincia di Trento.
3. ai sensi dell'art. 70 della legge provinciale n. 3/2000 la frequenza da parte degli alunni di cui alla precedente lettera b) di scuole situate nel territorio provinciale non potrà comportare oneri a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Tale facoltà potrà essere espletata qualora esistano effettive ed oggettive specificità di ordine sociale o economico.

In specifici contesti territoriali caratterizzati dall'assenza di servizi pubblici di linea, previa analisi a cura del Servizio trasporti pubblici dei servizi di trasporto effettuati per gli scolari delle scuole primarie e secondarie di primo grado circa i posti residui disponibili e le modalità di effettuazione del servizio, si ritiene opportuno prevedere in via sperimentale la possibilità di autorizzare la salita di utenti ordinari dei quali siano acquisiti i dati anagrafici per le necessarie verifiche di compatibilità della presenza degli stessi a bordo dei mezzi. In caso di verificata utilità e buon funzionamento di tali servizi sperimentali, il Servizio trasporti pubblici potrà procedere alla trasformazione di tali servizi in ordinari servizi di linea.

B) NORME DI CARATTERE GENERALE

1. In via generale, tenuto conto della funzione di "mobilità" (che solo in via secondaria diviene anche funzione di "custodia") da attribuirsi al trasporto scolastico, possono essere promossi ed istituiti servizi speciali di trasporto alunni, in assenza di adeguati servizi di linea urbani od extraurbani, purché la distanza dall'abitazione alla sede scolastica sia superiore a km 0,5 per gli alunni delle scuole d'infanzia, e km 1 per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Di regola si intende come "adeguato" il servizio di linea che preveda una distanza non superiore a 1000 metri tra la residenza e la fermata dei mezzi pubblici, ed una distanza non superiore a 500 metri tra la fermata e l'edificio scolastico, e gli orari dei servizi non comportino un'attesa superiore a 20 minuti e 15 minuti rispettivamente prima e dopo l'inizio delle lezioni.

2. A servizio istituito è ammesso il trasporto di alunni aventi dimora a distanza minima di 500 metri dalla sede scolastica, anche non di utenza - o anche distanza superiore ai 1000 metri per i Comuni che abbiano formalmente individuato "vie escluse dal diritto al trasporto" in quanto sicure per i pedoni (utenti "sospesi"), compatibilmente con la disponibilità di posti sull'automezzo e purché ciò non comporti variazioni in termini di orario e di percorso del servizio già attivato per gli utenti aventi diritto;

3. Le distanze previste nei presenti criteri vengono stabilite facendo riferimento al percorso più breve percorribile a piedi su vie aperte al pubblico transito.

Con decorrenza dalle richieste presentate per l'anno scolastico 2011/2012, tale distanza risulta calcolata dal Servizio trasporti pubblici avvalendosi dei sistemi Openkat per individuare l'abitazione - eventuale limite esterno della pertinenza - e del sistema GIS per la rilevazione della distanza casa - scuola. In caso di rilevata difformità tra le distanze precedentemente calcolate per le medesime provenienze secondo metodi diversi, si procederà al ricalcolo delle stesse con il metodo sopraindicato garantendo, per quanto possibile, priorità nell'ammissione degli alunni oggetto di ricalcolo e confluiti nella categoria dei non aventi diritto al trasporto.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio di trasporto qualora non sia garantita in modo idoneo la sicurezza degli alunni trasportati nei periodi intercorrenti tra l'arrivo dei mezzi e l'inizio delle lezioni, e tra il termine delle lezioni e la partenza dei mezzi stessi. A tale fine le scuole fisseranno gli orari delle lezioni, ed eventualmente attiveranno apposite forme di sorveglianza, tenendo conto delle necessità imposte dal trasporto degli alunni, nell'ambito della flessibilità consentita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 12669 del 13.11.1998.

Gli esercenti la potestà genitoriale sono comunque responsabili per gli eventuali danni occorsi al minore nel tragitto intercorrente tra la residenza e la fermata del mezzo e sottoscrivono, contestualmente al ritiro del titolo di viaggio, una dichiarazione di "consenso informato" sulla conoscenza delle relative responsabilità, in special modo per quanto riguarda le fasi successive alla discesa dal mezzo nel viaggio di ritorno verso casa, secondo gli orari e le modalità conoscibili attraverso la scuola o i centri frequentati.

5. Gli orari di trasporto sono definiti a livello di Istituto comprensivo d'intesa tra il Servizio trasporti pubblici, i responsabili scolastici, i coordinatori pedagogici e le strutture tecniche e amministrative interessate. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati, il servizio di trasporto scolastico è consentito esclusivamente su strade aperte al pubblico transito o spazi privati debitamente autorizzati, purché siano assicurate sufficienti condizioni di sicurezza; qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non dessero sufficienti garanzie di sicurezza (ad es. per neve,

etc.), chi effettua i servizi può ritardare o sospendere il servizio fino a quando non siano rispettate le normali condizioni di transitabilità; il soggetto che effettua il servizio di trasporto è altresì interamente responsabile dell'incolumità degli alunni trasportati dal momento che essi salgono sul mezzo di trasporto sino al momento in cui gli stessi scendono, ivi comprese le operazioni di salita e di discesa dal mezzo.

Per i servizi speciali, effettuati dalle società esercenti il trasporto pubblico di linea con mezzi la cui carta di circolazione consente il trasporto di utenza in piedi, non è ammesso il carico in piedi qualora si tratti di servizi per la scuola materna e, negli altri casi, qualora la durata degli stessi sia superiore di massima ai 10 minuti oppure la tratta percorsa sia superiore di massima ai 5 Km.

6. Qualora l'edificio sede di scuola sia oggetto d'intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione od altre cause che ne impediscano temporaneamente l'agibilità, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e il responsabile della sede scolastica, è data facoltà di prolungare, qualora sia possibile, i servizi esistenti o promuovere ed istituire nuovi servizi di trasporto per altra sede scolastica, individuando in tal caso quale punto di raccolta degli alunni la sede della scuola temporaneamente inibita. E' riservata comunque la facoltà di scelta da parte del Servizio trasporti pubblici di optare in tale contesto per la più idonea ed adeguata soluzione che consenta la migliore funzionalità del servizio ed il maggiore contenimento dei relativi oneri.

7. Nelle ipotesi di variazione saltuaria dell'orario scolastico causata a qualsiasi titolo non è previsto l'adattamento di effettuazione del servizio di trasporto alunni, che verrà effettuato, se necessario, secondo la normale programmazione. Tale programmazione potrà essere adeguata, in presenza di fattibilità operativa, nel caso di variazione continuativa dello stesso orario scolastico.

Analogo criterio di non obbligatorio adeguamento vale per le attività opzionali variamente articolate in corso d'anno rispetto a quelle di inizio anno scolastico, come pure per rientri anticipati che comportino servizi appositi per 1 o 2 alunni in caso di mancata adesione alle attività opzionali.

8. Le domande di ammissione al servizio di trasporto dovranno pervenire alle scuole, per essere poi inoltrate al Servizio trasporti pubblici, entro e non oltre la fine del mese di febbraio precedente l'anno scolastico a cui si riferiscono.

Le domande presentate fuori termine (ivi inclusi gli alunni iscritti alla scuola d'infanzia tra i mesi di novembre e dicembre nonché i trasferimenti da una scuola ad altra dovuti a cambio di residenza), saranno considerate sospese, ed accolte qualora il servizio sia già istituito ed in presenza di disponibilità di posti.

9. Le eventuali rinunce dopo l'ammissione al servizio dovranno pervenire al Servizio Trasporti Pubblici entro e non oltre il 15 ottobre inerente l'anno scolastico di riferimento. In assenza di tale rinuncia, entro tale data i tesserini resi emettibili ma non ritirati dai genitori saranno annullati.

C) ISTITUZIONE DI SERVIZI SPECIALI ED INDIVIDUAZIONE SEDE SCOLASTICA DI UTENZA AI FINI DEL TRASPORTO

Premesso che, unitamente a quello della distanza e della presentazione della domanda di ammissione al servizio nei termini, quello della frequenza della scuola di utenza costituisce requisito necessario per la qualifica di "avente diritto" al trasporto, si precisa quanto segue.

C1) - SCUOLA D'INFANZIA

1. Il servizio di trasporto viene effettuato verso un'unica scuola di utenza ai fini del trasporto per gli alunni di quella specifica area territoriale.
2. Per scuola di utenza ai fini del trasporto è da intendersi di norma quella presente nell'ambito del territorio comunale di residenza o dimora abituale dell'utente; eventuali deroghe potranno essere concesse, sentite le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione, in relazione alla maggiore vicinanza dell'abitazione alla scuola di un comune limitrofo in relazione ai servizi di trasporto già attivati.
3. Qualora nell'ambito del territorio comunale esistano più scuole, la scuola di utenza ai fini del trasporto è individuata in quella con disponibilità di posti avente la sede più vicina all'area territoriale di riferimento, sentite le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione.
4. Nel caso di assenza di scuole nell'ambito del territorio comunale di residenza o di abituale dimora, o in presenza di scuole che evidenzino problemi di capienza, si intende quale scuola di utenza ai fini del trasporto quella indicata dalle competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione.
5. I punti di raccolta degli alunni sui percorsi dei servizi speciali, la cui individuazione compete ai funzionari del Servizio trasporti pubblici, dovranno di norma avere tra loro una distanza non inferiore a 300 metri, fatti salvi motivi di ordine tecnico strettamente correlati ad impedimenti oggettivi e/o alla sicurezza del percorso o dei luoghi;
6. E' consentito, fatta salva la fattibilità tecnico economica con le risorse organizzative ordinariamente previste in capo ai vettori, promuovere ed istituire il servizio di trasporto degli alunni, relativamente a case sparse singole, masi, ecc.;
7. E' consentito attivare servizi di trasporto per la frequenza alle attività didattiche degli asili estivi qualora la residenza degli utenti si collochi entro un raggio di 5 km rispetto alla sede di attività.
8. Il trasporto speciale degli alunni sui mezzi con capienza superiore ai 9 posti, ai sensi del D.M. 31.1.97 è assicurato solo in presenza sul veicolo di almeno un accompagnatore maggiorenne al quale sarà rilasciato apposito tesserino dal Servizio trasporti pubblici.
9. Compatibilmente con la disponibilità di personale e con la facoltà organizzativa di ogni singola scuola, il servizio di trasporto alunni per le scuole materne dovrà essere abbinato a quello delle scuole primarie.
10. Per i bambini che compiono i tre anni entro il mese di aprile dell'anno scolastico di prima iscrizione non viene istituito un nuovo servizio di trasporto, ma sarà possibile eventualmente usufruire del servizio di trasporto già in atto, anche con modalità di cui al precedente comma, purché ciò non comporti la variazione in termini di orari e percorso del servizio già istituito.
11. Alla fermata dello scuolabus è obbligatoria presenza di una persona maggiorenne che curi sia la consegna che il ritiro del bambino, pena la revoca del servizio di trasporto.

C2) - SCUOLA PRIMARIA

1. Il servizio di trasporto viene effettuato verso un'unica scuola di utenza ai fini del trasporto per gli alunni di quella specifica area territoriale.
2. Per scuola di utenza ai fini del trasporto è da intendersi quella presente nell'ambito del territorio comunale di residenza o dimora abituale dell'utente; eventuali deroghe potranno essere concesse, sentite le competenti strutture dell'Assessorato

all'Istruzione. in relazione a progetti legati a politiche di dimensionamento scolastico in un'area o in relazione alla maggiore vicinanza dell'abitazione alla scuola di un comune limitrofo.

3. Qualora nell'ambito del territorio comunale esistano più scuole, la scuola di utenza ai fini del trasporto viene individuata in quella con disponibilità di posti avente la sede più vicina all'area territoriale di riferimento, d'intesa con le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione. .

4. Nel caso di assenza di scuole nell'ambito del territorio comunale di residenza o di abituale dimora, o in presenza di scuole che evidenziano problemi di capienza, o nel caso non vengano attivate classi o pluriclassi per insufficiente numero di alunni, si intende quale scuola di utenza ai fini del trasporto quella di altro Comune indicata dalle competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione.

5. E' consentito, fatta salva la fattibilità tecnico economica con le risorse organizzative ordinariamente previste in capo ai vettori, promuovere ed istituire il servizio di trasporto degli alunni, relativamente a case sparse singole, masi, ecc..

6. I punti di raccolta degli alunni sui percorsi dei servizi speciali, la cui individuazione compete ai funzionari del Servizio trasporti pubblici, dovranno di norma avere tra loro una distanza non inferiore a 300 metri, fatti salvi motivi di ordine tecnico strettamente correlati ad impedimenti oggettivi e/o alla sicurezza del percorso o dei luoghi.

7. Il dirigente scolastico disporrà l'apertura della scuola e la vigilanza degli alunni nei periodi che precedono e seguono le lezioni, in relazione ai tempi di attesa del servizio speciale di trasporto alunni, nonché il prelevamento / consegna degli alunni dall'automezzo che effettua il servizio speciale.

8. Il servizio di trasporto alunni di scuole provviste del servizio mensa è previsto solo per due corse giornaliere (andata e ritorno), ai sensi dell'art. 5, comma 3, del T.U.L.P. in materia di diritto allo studio di cui alla delibera della Giunta Provinciale n.1988 d.d. 20/3/1997.

9. E' consentito organizzare il servizio di trasporto alunni per l'utilizzo della palestra o per usufruire della mensa ubicate in altra sede scolastica .

C3) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Il servizio di trasporto viene effettuato verso un'unica scuola di utenza ai fini del trasporto per gli studenti di quella specifica area territoriale, a prescindere dai modelli organizzativi in atto delle singole scuole.

2. In presenza di situazioni particolari connesse con i piani di razionalizzazione scolastica e comunque ai fini di un miglior utilizzo delle risorse didattiche, edilizie e di personale, le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione indicheranno al Servizio trasporti pubblici le eventuali deroghe da attuare e la relativa motivazione che impone l'attivazione del servizio di trasporto alunni verso una scuola diversa da quella individuata sulla base dei criteri sopra esposti.

3. E' consentito promuovere ed istituire il servizio di trasporto degli alunni, relativamente a case sparse singole, masi, ecc.

4. I punti di raccolta degli alunni sui percorsi dei servizi speciali, la cui individuazione compete ai funzionari del Servizio trasporti pubblici dovranno di norma avere tra loro una distanza non inferiore a 300 metri, fatti salvi motivi di ordine tecnico strettamente correlati ad impedimenti oggettivi e/o alla sicurezza del percorso o dei luoghi.

5. Il servizio di trasporto alunni di scuole provviste del servizio mensa è previsto solo per due corse giornaliere (andata e ritorno), ai sensi dell'art. 5, comma 3, del T.U.L.P.

in materia di diritto allo studio di cui alla delibera della Giunta Provinciale n.1988 d.d. 20/3/1997.

6. E' consentito promuovere ed organizzare il servizio di trasporto alunni per l'utilizzo della palestra o per usufruire della mensa ubicate in altra sede scolastica purché queste distino oltre 500 metri dalla scuola frequentata.

7. Il dirigente scolastico disporrà l'apertura della scuola e la vigilanza degli alunni nei periodi che precedono e seguono le lezioni, in relazione ai tempi di attesa del servizio speciale di trasporto alunni, nonché il prelevamento / consegna degli alunni dall'automezzo che effettua il servizio speciale.

C4) SCUOLE E ISTITUTI SUPERIORI E PROFESSIONALI

Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria, anche se in obbligo scolastico, non è prevista l'attivazione di servizi speciali di trasporto in considerazione del quadro dell'offerta scolastica che non ha definiti specifici bacini di utenza.

D) TRASPORTO PER ALUNNI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E PER UTENTI FREQUENTANTI CENTRI SOCIO EDUCATIVI

Si intendono tali i soggetti che, ai sensi della legge provinciale n. 1 del 1991, art. 1, comma 2, in ragione di difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dei mezzi di locomozione e dei mezzi di trasporto pubblico.

Ai fini dell'applicazione della presente disciplina la menomazione temporanea non dovrà avere durata inferiore ai 30 giorni.

In via generale, anche per tale settore, vale il principio per cui la programmazione iniziale dei servizi ad inizio anno scolastico non viene obbligatoriamente adeguata a richieste di variazione, eccettuati i casi di fattibilità tecnica-economica ed assenza di oneri aggiuntivi e fermo restando che le variazioni dovranno avere una durata minima di una settimana (5 sedute consecutive per le terapie).

In via generale viene garantito

-il trasporto sul percorso casa-scuola ove la distanza non superi i 30 km, fatti salvi i casi di assenza entro tale distanza di scuole con analoghe caratteristiche o di problemi di capienza;

- il trasporto per partecipazione ad attività di rieducazione logopedica e fisioterapica nonché, previa prescrizione medica, di ippoterapia pet-therapy, musicoterapia;

- il trasporto verso centri estivi nonché per eventuali uscite formative, visite guidate ed altre attività didattiche svolte in ambiente extra- scolastico nel territorio provinciale purché si concludano nell'arco di una giornata;

-il trasporto per la frequenza in modo continuativo di centri educativi, al fine di favorire l'inserimento dei soggetti stessi nel mondo sociale ove la distanza non superi i 30 km, fatti salvi i casi di assenza entro tale distanza di centri con analoghe caratteristiche o di problemi di capienza.

Per i soggetti sopra indicati la domanda di ammissione al servizio di trasporto dovrà essere supportata da una relazione dei Servizi sociali o sanitari, che motivi eventualmente anche la necessaria presenza dell' accompagnatore sul mezzo di trasporto in termini di presenza sul mezzo di un'ulteriore persona rispetto all'autista

per la necessità di evitare al soggetto stesso comportamenti od eventi lesivi allo stesso o a terzi.

D1) ALUNNI CHE RICHIEDONO IL TRASPORTO PER LA FREQUENZA DI SCUOLE (SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE DI PRIMO GRADO, SCUOLE DI SECONDO GRADO E ISTITUTI SUPERIORI).

Il requisito della frequenza della scuola di utenza è applicabile anche al trasporto in esame (fatti salvi gli Istituti superiori) in quanto volto a garantire l'integrazione degli alunni tra loro nonché l'uniformità sul territorio provinciale dell'offerta educativa che deve concretizzarsi allo sviluppo, in tutti i plessi scolastici, della capacità di creare un ambiente idoneo per l'inserimento di ogni studente. Unica eccezione all'applicazione di tale requisito può essere rappresentata dalla presenza, solo presso alcune scuole, di presidi medico-terapeutici necessari all'alunno interessato.

Non è invece applicabile a tale tipologia di utenza il requisito della distanza minima casa-scuola.

I servizi di trasporto, collettivi o personalizzati (in tale ultimo caso solo in presenza di relazione dei Servizi sociali che motivi la necessità di un trasporto dedicato) sono attivati dal primo giorno dell'anno scolastico per le scuole dell'infanzia e, per le scuole di primo grado, secondo grado e gli Istituti Superiori dal primo giorno di lezione solo per gli alunni che, secondo comunicazione a cura del Dirigente Scolastico, che deve pervenire entro il giorno 31 agosto, effettuano orario identico a quello generale della classe di appartenenza.

Per gli alunni che seguono orari specifici il servizio viene attivato non prima di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione, sempre a cura del Dirigente Scolastico, contenente l'orario personalizzato definitivo.

L'orario inviato non potrà subire variazioni per i successivi 30 giorni.

D2) ALUNNI CHE RICHIEDONO IL TRASPORTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI PER MINORI (CENTRI COMPITI):

Sono attivati, previa relazione dei Servizi sociali per i nuovi utenti:

- 1) un servizio di andata da scuola al centro (per gli utenti che si recano al centro compiti anche per il pranzo, verso le ore 12.00 - 12.30 circa);
- 2) un servizio di andata da scuola al centro (per gli utenti che terminano le lezioni scolastiche nel pomeriggio, verso le ore 16.00 - 16.30 circa);
- 3) un servizio di andata da casa al centro (per gli utenti che pranzano a casa, verso le ore 14.00 - 14.30 circa);
- 4) un servizio di ritorno per tutti gli utenti, verso le ore 18.00 - 18.30 circa .

Nei periodi di chiusura delle scuole in corso di anno scolastico vengono concessi i servizi di trasporto secondo l'orario e il tragitto ordinario senza variazioni, mentre per quanto riguarda il periodo estivo i tragitti possono essere diversi a fronte di nuove specifiche domande.

I servizi di trasporto sono attivati dal primo giorno feriale di ottobre.

D3) ALUNNI CHE RICHIEDONO IL TRASPORTO PER LA FREQUENZA DI TERAPIE IN AMBIENTE EXTRASCOLASTICO.

Qualora le sedute si tengano durante l'orario di attività didattica, in fascia oraria in cui l'utente è sottratto alla sfera organizzativa della famiglia, sono istituiti i relativi servizi di trasporto per la frequenza delle stesse a condizione che si svolgano in orari

non coincidenti con quelli del trasporto scolastico. Al mattino la partenza del servizio dovrà pertanto avvenire dopo le ore 9.00 e il ritorno entro le ore 12.00; nel pomeriggio i servizi per le terapie dovranno essere effettuati dalle ore 13.30 alle ore 15.00, oppure dalle ore 17.30 alle ore 19.00 e a condizione, quando si tratta di utenti frequentanti asili nido o scuole dell'infanzia, che sia garantito l'accompagnamento a cura dell'insegnante di sostegno assegnato agli stessi o di altro soggetto maggiorenne.

Tutti i trasporti per terapia seguono il calendario scolastico e quindi non vengono effettuati durante i periodi di chiusura della scuola di ogni ordine e grado per vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, festività varie o interruzioni fissate dai singoli istituti.

I trasporti per terapia in periodo estivo, quelli riferiti a terapie che non si svolgono intramette all'interno dell'orario di lezione, nonché quelli richiesti da utenti che ancora non frequentano la scuola dell'infanzia, sono attivati solo per utenti che presentino dichiarazione ICEF con un indicatore ICEF pari o inferiore a 0,3104 in quanto riferiti a situazioni non direttamente riconducibili al trasporto scolastico.

I servizi di trasporto assegnati sono attivati dal primo giorno del calendario scolastico per le scuole dell'infanzia e, per le scuole di primo grado, secondo grado e istituti superiori, dal primo giorno feriale di ottobre.

A tutela di tutte le persone trasportate, all'arrivo del mezzo di trasporto presso l'abitazione si dovrà sempre garantire l'accoglienza dell'utente da parte di persone maggiorenti. Il verificarsi di episodi di mancata accoglienza, o accoglienza effettuata da persone non idonee determinerà la revoca del servizio di trasporto autorizzato.

D4) UTENTI CHE UTILIZZANO UN TRASPORTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI SOCIO – EDUCATIVI

Sono garantiti, anche a soggetti non studenti, servizi con analoghe caratteristiche di continuità e regolarità richiesti negli orari di apertura e chiusura dei centri socio – educativi, mentre i servizi richiesti al di fuori di tali orari sono concessi, subordinatamente alla fattibilità tecnico-economica, solo previa presentazione di certificazione dei Servizi sociali o sanitari che dichiarino l'esistenza di gravi motivi per l'utente stesso e quindi la conseguente impossibilità di frequentare il Centro a tempo pieno.

Non sono autorizzati trasporti in corso di giornata tra Centri o verso altre destinazioni diverse dalla residenza.

I servizi di trasporto sono attivati dal primo giorno lavorativo di settembre.

E) TESSERINO DI VIAGGIO

Il tesserino rilasciato ai sensi dei criteri sopra indicati consente la fruizione del servizio speciale e/o di linea assegnato alle condizioni previste dal vigente sistema tariffario.